

**COMUNE DI SESTU**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**( I. C. I. )**

Adottato con delibera Consiglio Comunale n. 70 del 16 settembre 1998, approvato dal CO.RE.CO.  
con ordinanza n. 4797/01/98

Modificato con:

- delibera Consiglio Comunale n. 40 del 31.03.1999
- delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999
- delibera Commissario Straordinario n. 74 del 29.02.2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO. per decorrenza di termini, nota prot. n. 767/1/2000
- delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2003
- delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13.12.2005
- delibera Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2010

# **I N D I C E**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità e contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Entrata in vigore del Regolamento

## **CAPO II - NORME ANTIELUSIVE**

- Art. 5 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 6 - Aree non fabbricabili

## **CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE**

- Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 8 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 9 - Esenzione immobili non destinati a compiti istituzionali
- Art. 10 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 11 - Accertamento con adesione
- Art. 12 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 13 – Modalità versamenti conseguenti ad accertamenti - ABROGATO
- Art. 14 - Differimento o rateizzazione versamenti per calamità naturali
- Art. 15 - Locali costituenti pertinenze abitazione principale
- Art. 16 - Applicazione dell'aliquota minima e delle agevolazioni per la prima casa – fattispecie
- Art. 17 - Maggiori detrazioni per i nuclei familiari dei non abbienti
- Art. 18 – Versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri - ABROGATO
- Art. 19 - Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive - ABROGATO
- Art. 20 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento - ABROGATO
- Art. 21 - Incentivazione per l'attività di controllo e di accertamento
- Art. 22 – Rateizzazione dei versamenti
- Art. 23 – Rimborsi

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, viene disciplinata la gestione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.).
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale. Disciplina altresì le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30.11.1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ARTICOLO 2**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Comune in economia diretta.<sup>1</sup>
2. Il servizio di liquidazione e di accertamento è effettuato dal Comune in economia diretta.
3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8.6.1990, n. 142, oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera "C" della citata legge 142/1990, con società previste dalla successiva lettera "E", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nonché ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.
4. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

### **ARTICOLO 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario comunale nominato dal Sindaco, a norma dell'art. 35 della legge 142/1990 ed in attuazione dell'art. 51 della legge 142/1990, modificato dall'art. 6, 2° comma, della legge 15.5.1997, n. 127.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le determinazioni e qualsiasi provvedimento di competenza attinente alla detta imposta, dispone i rimborsi ed appone il visto di esecutorietà sui ruoli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> comma sostituito con Deliberazione Consiglio Comunale n. del 28.12.2010. Il testo precedente era il seguente: "Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, o da Ditte specializzate iscritte all'apposito albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali, presso il Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10.4.1998, n. 137. Il Comune si riserva, in relazione al potenziamento della struttura comunale di poter espletare detto servizio in amministrazione diretta."

<sup>2</sup> Modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999.

## **ARTICOLO 4**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. In conformità a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva.

## **CAPO II – NORME ANTIELUSIVE**

### **ARTICOLO 5**

#### **IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera "T" del D.Lgs. 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale. Detta esenzione è estesa anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

### **ARTICOLO 6**

#### **AREE NON FABBRICABILI**

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera "B" primo periodo dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali come indicato dall'art. 1 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 integrato e modificato dal D. Lgs. 27.05.2005 n. 101. Per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali devono intendersi coloro i quali, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichino alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.<sup>3</sup>
2. Sono inoltre considerate aree inedificabili, non soggette all'imposta:  
le aree che ricadono in zona prevista nello strumento urbanistico di inedificabilità assoluta;  
le aree ubicate nella zona H;  
le altre aree che le norme di igiene e sanità considerano inedificabili.

## **CAPO III – NORME SEMPLIFICATIVE**

### **ARTICOLO 7**

#### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

---

<sup>3</sup> Comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13.12.2005. Il testo previgente era il seguente:  
"In deroga a quanto previsto dalla lettera "B" primo periodo dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli come indicati nel 1° comma dell'art. 9, a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato alla attività agricola, da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile. Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo)".

1. Per l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
  - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) quelli per i quali è accertata l'inagibilità con documentazione rilasciata dalla A.S.L.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

## **ARTICOLO 8**

### **RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D. Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata – limitatamente all'anno in cui si verifica la dichiarazione di inedificabilità - per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
  - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
  - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/92.

## **ARTICOLO 9**

### **ESENZIONE IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92 lettera "A" così come modificato dagli artt. 52 e 59, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è estesa anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti territoriali, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati a compiti istituzionali.

## **ARTICOLO 10**

### **DETERMINAZIONI DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. Le aree definite fabbricabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, così come disciplinate dal vigente strumento urbanistico comunale, sono soggette all'I.C.I. e

scontano l'imposta in base al valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il valore di dette aree, determinato per zone omogenee, secondo la classificazione prevista nel vigente Piano Urbanistico Comunale, è il seguente<sup>4</sup>:

<sup>4</sup> I valori indicati sono stati determinati con delibera Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2010.

I valori previgenti, determinati con delibera Commissario Straordinario n. 74 del 29.02.2000, in vigore fino al 31.12.2002, erano i seguenti:

ZONA URBANISTICA OMOGENEA	VALORE UNITARIO A MQ.	
(B) di completamento residenziale	L. 310.500	€ 160,36
(C) di espansione residenziale:		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	L. 77.600	€ 40,08
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	L. 134.000	€ 69,21
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	L. 190.350	€ 98,31
(S) servizi	L. 35.000	€ 18,08
(D1*) commerciale turistica e di svago		
(D3) commerciale-artigianale		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	L. 75.600	€ 39,05
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	L. 100.800	€ 52,06
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	L. 126.000	€ 65,07
(D) industriali-commerciali-artigianali esterne all'aggregato urbano		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	L. 67.200	€ 34,71
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	L. 89.600	€ 46,28
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	L. 112.000	€ 57,84
(G) servizi cittadini e territoriali, sottozone G4/G5		
(I) direzionale mista		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	L. 47.000	€ 24,27
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	L. 62.700	€ 32,38
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	L. 78.400	€ 40,49

\*\*\*\*\*

I valori determinati con delibera C.C. n. 16 del 27.03.2003, vigenti dal 01.01.2003, erano i seguenti:

ZONA URBANISTICA OMOGENEA	VALORE UNITARIO A MQ.	
(B) di completamento residenziale		€ 160,36
(C) di espansione residenziale:		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato		€ 40,08
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso		€ 69,21
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate		€ 98,31
(S) servizi		€ 18,08
(D3) commerciale-artigianale		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato		€ 39,05
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso		€ 52,06
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate		€ 65,07
(D1*) commerciale turistica e di svago		
(D1) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di consolidamento delle attività esistenti		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato		€ 34,70
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso		€ 46,27
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate		€ 57,84
(D2) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di nuovo insediamento		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato		€ 26,02
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso		€ 31,22
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate		€ 44,24
(G4) servizi generali di supporto dell'attività agroalimentare		€ 9,28
(G*1) servizi commerciali-direzionali, interessati da piani attuativi approvati		
(G1) servizi generali per attrezzature zonali e di carattere settoriale		
(G2) servizi generali per attrezzature di scala urbana e metropolitana		
(G3) attrezzature ricettive nel verde		
(G5) servizi generali per attrezzature culturali, sociali, sportive, ricreative		
(G6) servizi e attrezzature per lo sport, la cultura, lo svago e i servizi sociali		
(G7) servizi generali e impianti tecnologici		
(G8) servizi generali a forte connotazione ambientale		
(G9) servizi e attrezzature commerciali, ricettive, d'intrattenimento e di svago, interessati da piani attuativi approvati		
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato		€ 10,95
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso		€ 12,59
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate		€ 13,69

ZONA URBANISTICA OMOGENEA

VALORE UNITARIO A MQ.

(A) centro storico:

- in assenza di piano particolareggiato €/mq 146,42

- con piano particolareggiato in vigore €/mq 195,22

(B1) di completamento residenziale interno €/mq 225,72

(B2) di completamento residenziale esterno €/mq 244,02

(B2) in presenza di vincolo urbanistico €/mq 207,42

(C) di espansione residenziale:

C1 (ex zone C e C\*):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 60,94

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 111,82

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 162,71

C2 (semi estensiva):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 26,55

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 82,41

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 138,27

- in presenza del vincolo urbanistico €/mq 22,57

C3 (semi estensiva):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 21,25

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 54,87

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 88,50

- in presenza del vincolo urbanistico €/mq 18,05

C3+S (solo quota C3):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 21,25

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 54,87

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 88,50

C3+S (solo quota S):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 17,00

- in presenza del vincolo urbanistico: €/mq 14,45

C4 (super estensiva):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 16,61

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 19,42

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 21,92

Cpi (Dedalo e Ateneo):

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 60,94

- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso €/mq 111,82

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 162,71

C ex L.167/62 €/mq 14,12

(D1) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di consolidamento delle attività esistenti:

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 81,78

- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso €/mq 109,03

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 136,29

(D1\*) commerciale turistica e di svago:

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 81,78

- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso €/mq 109,03

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 136,29

(D2) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di nuovo insediamento:

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato €/mq 62,90

- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso €/mq 83,87

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate €/mq 104,84

( D3 ) commerciale-artigianale:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 47,18
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 62,90
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 78,63
in presenza del vincolo urbanistico:	
• con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 40,10
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 62,90
(G 1) servizi generali per attrezzature zonali e di carattere settoriale:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 16,20
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 26,10
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 36,00
(G1*) servizi commerciali-direzionali, interessati da piani attuativi approvati:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 19,24
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 30,99
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 42,75
(G 2) servizi generali per attrezzature di scala urbana e metropolitana:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 15,19
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 24,47
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 33,75
(G 3) attrezzature ricettive nel verde:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 12,65
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 20,39
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 28,12
in presenza del vincolo urbanistico con P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 10,75
(G 4) - (G4*) servizi generali di supporto dell'attività agroalimentare	€/mq 10,74
(G 5) - (G5*) - (G*5) servizi generali per attrezzature culturali, sociali, sportive, ricreative:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 12,62
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 14,51
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 15,77
(G 6) servizi e attrezzature per lo sport, la cultura, lo svago e i servizi sociali:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,44
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 13,59
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 18,75
(G 7) servizi generali e impianti tecnologici	€/mq 9,67
(G 8) servizi generali a forte connotazione ambientale:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 5,92
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 9,54
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 13,16
(G 9) servizi e attrezzature commerciali, ricettive, d'intrattenimento e di svago, interessati da piani attuativi approvati:	
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 75,00
(G 10) ex zona D1* servizi commerciali, ricettivi e di svago:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 17,21
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 27,73
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 38,25
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 14,63
(G 10*) servizi commerciali, ricettivi e di svago:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25
- in presenza del vincolo urbanistico:	

con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13
(G 11) strutture per lo sport, la cultura, il tempo libero, i servizi sociali e ricreativi:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25
- in presenza del vincolo urbanistico	
con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13
(G13) serbatoio idrico	€/mq 3,53
(G15) distributori di carburanti	€/mq 9,56
(S2) attrezzature di interesse comune	€/mq 9,56
(S3) spazi e verde pubblico attrezzati	€/mq 9,56
(S4) parcheggi	€/mq 9,56

2 bis.<sup>5</sup> Per il biennio 2011/2012 il valore delle aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> fascia delle zone omogenee D1 e D2 (con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato) è considerato congruo se inferiore fino al 65% rispetto al valore stabilito al comma precedente.

3. I valori come determinati ai sensi del comma 2 rilevano soltanto sul piano della limitazione del potere di accertamento del Comune. Pertanto non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel presente Regolamento.

## **ARTICOLO 11**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. La rettifica della dichiarazione ai fini I.C.I. può essere definita in contraddittorio e con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

## **ARTICOLO 12**

### **VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE O ALTRO SOGGETTO**

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.<sup>6</sup>

2. Si considerano validi i versamenti erroneamente effettuati da soggetti non tenuti all'assolvimento dell'imposta comunale sugli immobili che dichiarino espressamente di rinunciare al rimborso delle somme versate in favore del soggetto passivo d'imposta.<sup>7</sup>

## **ARTICOLO 13**

### **MODALITA' VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI**

### **ABROGATO<sup>8</sup>**

## **ARTICOLO 14**

### **DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE VERSAMENTI PER CALAMITA' NATURALI**

<sup>5</sup> comma introdotto con delibera Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2010

<sup>6</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>7</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>8</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

1. Con determinazione del Sindaco i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi, individuate nella medesima determinazione, interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, sentita la Commissione comunale ai Servizi Sociali.

## **ARTICOLO 15**

### **LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considerano come parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, costituenti pertinenze dell'abitazione stessa, ancorché indicati distintamente in catasto purché facenti parte dello stesso immobile in cui insiste l'abitazione principale ed utilizzati come tali dal proprietario. Gli immobili costituenti pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta e della detrazione limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.<sup>9</sup>

## **ARTICOLO 16**

### **APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA MINIMA E DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA – FATTISPECIE**

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.<sup>10</sup>

2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui viene presentata apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, documentata con apposito contratto regolarmente registrato di comodato gratuito ovvero attraverso idonea autocertificazione.<sup>11</sup>

3. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi.

4. ABROGATO <sup>12</sup>

5. Vengono assimilate alle abitazioni principali anche quelle costituite da unità immobiliari appartenenti a titolo di proprietà od in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; allo stesso modo vengono considerate abitazioni principali gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> modificato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13.12.2005

<sup>10</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>11</sup> comma sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2010. Il testo previgente, era il seguente: "Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui viene presentata apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, documentata con apposito contratto regolarmente registrato di comodato gratuito ovvero attraverso idonea autocertificazione."

<sup>12</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>13</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

## **ARTICOLO 17**

### **MAGGIORI DETRAZIONI PER I NUCLEI FAMILIARI DEI NON ABBIENTI**

5. Il Consiglio Comunale, sulla base delle indicazioni previste dalla normativa disciplinante il tributo, può determinare detrazioni differenziate, nei limiti dal minimo al massimo consentito, per particolari categorie di nuclei familiari in relazione alle condizioni economiche e sociali. Dette agevolazioni non si applicano per le unità immobiliari possedute, classificate in catasto come A/1, A/7 ed A/8.

## **ARTICOLO 18**

### **VERSAMENTI ESEGUITI DA UN CONTITOLARE PER CONTO DEGLI ALTRI** **ABROGATO<sup>14</sup>**

## **ARTICOLO 19**

### **ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITA' PASSIVE** **ABROGATO<sup>15</sup>**

## **ARTICOLO 20**

### **TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO** **ABROGATO<sup>16</sup>**

## **ARTICOLO 21**

### **INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO**

1. Una percentuale del gettito derivante dalle entrate riscosse a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Ufficio, in misura non superiore al 10 per cento, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi.

2. La Giunta Municipale procede annualmente a:

- a) stabilire le azioni di controllo degli adempimenti dei contribuenti, tenendo conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta e della capacità operativa dell'ufficio tributi;
- b) determinare la percentuale di gettito da destinare al potenziamento dell'Ufficio entro i limiti di cui al comma 1;

---

<sup>14</sup> modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>15</sup> Abrogato con delibera Consiglio Comunale n. del 28.12.2010. Il testo previgente, così come integrato con delibera C.C. n. 77 del 13.12.2005 e modificato con delibera C.S. n. 40 del 31.03.1999, era il seguente:

“1. I contribuenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro lo stesso termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si verifica l'evento.

2. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Ciascun contitolare è tenuto a presentare autonoma comunicazione.

4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione dev'essere presentata dall'amministratore del condominio.

5. In relazione agli immobili compresi nella dichiarazione di successione, in applicazione dell'art. 15 della Legge 383/2001 in vigore dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari non sono tenuti a presentare la comunicazione di acquisto della soggettività passiva.

6. In relazione agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per la presentazione della comunicazione è quello previsto dall'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 504/1992.”

<sup>16</sup> Abrogato con delibera Consiglio Comunale n. del 28.12.2010. Il testo previgente era il seguente: “1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.”

c) individuare la quota parte di detta percentuale da destinare alla incentivazione del personale dell'Ufficio.<sup>17</sup>

3. Il fondo incentivante il personale viene distribuito sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per la ripartizione del fondo, in coerenza con le disposizioni del contratto collettivo decentrato per l'erogazione dei compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale.<sup>18</sup>

## **ARTICOLO 22**

### **RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI** <sup>19</sup>

1. Il Funzionario Responsabile può consentire – su presentazione di motivata istanza da parte del contribuente interessato e secondo modalità da concordare per ogni singolo caso – il pagamento delle somme richieste a titolo di tributo, sanzione e interessi in seguito all'attività di liquidazione o accertamento dell'imposta evasa, in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 12. L'importo minimo della rata non può essere inferiore all'importo stabilito nel regolamento comunale delle entrate tributarie per l'emissione di avvisi di accertamento e l'esecuzione di rimborsi.<sup>20</sup>

2. Sulle dilazioni concesse oltre il termine naturale di scadenza degli avvisi dovranno essere corrisposti gli interessi legali per ogni giorno di dilazione accordato.

3. Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

4. A partire dalla 2<sup>a</sup> rata, il contribuente corrisponde al Comune la commissione spettante al concessionario della riscossione nella misura stabilita dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 a titolo di rimborso spese di riscossione.

## **ARTICOLO 23**<sup>21</sup>

### **RIMBORSI**

1. I rimborsi dovuti a qualsiasi titolo dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.

---

<sup>17</sup> comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13.12.2005

<sup>18</sup> articolo modificato con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999.  
Comma 3 sostituito con Deliberazione C.C. n. 56 del 28.12.2010. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "Il fondo incentivante il personale viene distribuito sulla base dei criteri stabiliti nel contratto collettivo decentrato del comparto EE.LL., per l'erogazione del fondo incentivante la produttività collettiva"

<sup>19</sup> articolo inserito con delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999

<sup>20</sup> comma integrato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13.12.2005

<sup>21</sup> articolo inserito con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 13/12/2005